



Statuto Associazione "UAUTRIP APS" Consiglio Direttivo e Cariche Sociali

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione denominata "UAUTRIP APS", con sede legale in Catania.
2. L'associazione ha durata illimitata.
3. L'associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e ne richiederà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione delle associazioni di promozione sociale (APS).
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In riferimento all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si perseguirà in particolare:

... (omissis)

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività in particolare nei confronti dei propri soci, ma anche secondariamente nei confronti di terzi:

1. Organizzazione e realizzazione di escursioni, trekking, camminate, viaggi a piedi, attività velistiche, attività di mountain bike e percorsi naturalistici, a carattere ricreativo, culturale, educativo e sportivo.

2. Attività formative, didattiche e informative (corsi, laboratori, seminari, workshop) rivolte a soci e cittadini su temi ambientali, escursionistici e culturali.

3. Promozione della cultura del camminare lento, del turismo responsabile e del rispetto dell'ambiente.

4. Redazione e pubblicazione di materiali informativi e divulgativi, anche multimediali, come guide, mappe, riviste, articoli, blog, podcast e documentari.

5. Collaborazione con enti, scuole, università, amministrazioni pubbliche e altre realtà associative, attraverso progetti comuni, eventi e partenariati.

6. Organizzazione di eventi, mostre, rassegne cinematografiche, incontri culturali e attività all'aperto, anche per la socializzazione e l'inclusione sociale.

7. Promozione e sostegno ad attività e iniziative promosse da terzi, purché coerenti con le finalità dell'associazione.

8. Tutela e valorizzazione di sentieri, percorsi storici, aree verdi e beni comuni, anche mediante attività di manutenzione, pulizia, segnalazione e censimento.

9. Promozione di iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Nel raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà altresì cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati, e di altri organismi di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie associate e dei propri associati. L'Associazione può, inoltre, assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate e ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione si può avvalere anche del supporto di professioniste e di professionisti, enti e organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi e/o iscriversi negli elenchi del 5x1000, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 – Ammissione delle socie e dei soci

1. L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.

2. Possono diventare socie e soci tutte le persone fisiche (e, se previsto, giuridiche) che ne facciano richiesta e condividano le finalità dell'associazione.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle associate e degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessata/o

5. L'interessata/o può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6. Le socie ed i soci si distinguono in:

- ordinarie/i: partecipano attivamente alla vita associativa;
- sostenitrici e sostenitori: contribuiscono con donazioni o sponsorizzazioni;
- onorarie/i: nominate/i per meriti particolari.

7. Le socie ed i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dall'Assemblea.

8. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

Articolo 5 – Diritti e doveri delle socie e dei soci

1. Tutte le socie e tutti i soci:

- hanno diritto di voto in Assemblea;
- possono candidarsi alle cariche sociali;
- devono rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi sociali;
- devono mantenere un comportamento coerente con i valori e le finalità dell'associazione.

2. Le socie ed i soci hanno inoltre diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione.

3. Il diritto di voto in Assemblea spetta alle socie e ai soci iscritte/i da almeno tre mesi nel libro degli associati.

4. Ciascun/a associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a associato/a può rappresentare sino ad un massimo di tre associati/e.

Sui soci Volontarie/i, lavoratrici e lavoratori:

1. Le volontarie ed i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. L'attività della volontaria o del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria o dal beneficiario.

3. L'associazione può assumere lavoratrici e/o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Sulla perdita della qualifica di socia/o:

1. La qualifica di socia/o si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associata/o può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'associata/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, può essere esclusa/o dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo.

Articolo 6 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea delle Socie e dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. La Presidentessa/Il Presidente
4. L'Organo di controllo, quando obbligatorio per legge o nominato dall'Assemblea

Articolo 7 – Assemblea delle Socie e dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

2. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

5. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dalla Presidentessa o dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

È convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (designare il numero) eletti dall'Assemblea. Rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio:

amministra l'associazione;

cura la realizzazione delle attività;

delibera sull'ammissione delle socie e dei soci, la sospensione, la radiazione e l'espulsione delle socie e dei soci;

redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea delle socie e dei soci

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

elegge al suo interno la Presidentessa o il Presidente e la o il Vice;

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni della Presidentessa o del Presidente e/o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso si intende decaduto nella sua totalità. In tale caso la Presidentessa o il Presidente anche se dimissionaria/o resta in carica con compiti di sola ordinaria amministrazione, e dovrà convocare entro novanta giorni l'assemblea delle socie e dei soci effettivi per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 9 – Presidentessa/Presidente

La Presidentessa o il Presidente rappresenta legalmente l'associazione. È eletta/o dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratrici e/o collaboratori esterni all'associazione. In caso di assenza o di impedimento della Presidentessa o del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un/una consigliere/a delegato/a dallo stesso consiglio direttivo.

Articolo 9-bis – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 9-ter – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se previsto;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, ad eccezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo che è tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 10 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- proventi da attività associative.

L'associazione non può distribuire utili, ma deve reinvestirli nelle attività istituzionali.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10. Bis – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 11 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge. secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Articolo 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Consiglio Direttivo e Cariche Sociali

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Presidente dell'associazione sarà il socio, sig. Rosalia Giuseppe e che il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti membri e dunque vengono eletti come amministratori i soci:

- ROSALIA GIUSEPPE
- LUCA ANDREA
- BAERI ANNALISA
- BONOMO CLAUDIA
- POLITI FRANCESCA
- SIRAGUSA MASSIMO MARIA VANNI
- CERVINO FORTUNATO GIOVANNI
- MEGNA VINCENZO
- ZINGARINO FRANCESCO RUBEN

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre che, per il primo triennio, le cariche siano così assegnate:

Vicepresidente la Sig.ra Claudia Bonomo,
Segretaria al Sig.ra Annalisa Baeri,
Tesoriere il Sig. Vincenzo Megna.